



N. 280 - maggio 2021

Atto Senato n. 1921 - *Disciplina della professione di guida turistica* **Atto Senato n. 2087 - *Disciplina della professione di guida turistica***

Il contenuto dei disegni di legge

Entrambi i disegni di legge condividono la medesima impostazione per quanto riguarda la definizione dell'attività di guida turistica in termini di "professione" nonché la qualificazione della disciplina che intendono dettare come principi della materia (art. 1).

Identica è anche la definizione di guida turistica, intesa come il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali (art. 2). Maggiormente analitica la disciplina dettata dall'AS 2087, il quale afferma (art. 2, co. 2) che l'attività di guida turistica corrisponde ad ogni effetto a quella di guida turistica specializzata individuata dalla sentenza della Corte di giustizia europea C/180/89 e sottoposta alla disciplina degli articoli 59 e 60 del Trattato che istituisce la Comunità europea (si veda *infra*). Inoltre, tale AS riserva espressamente alcune attività alla professione di guida turistica. Esse sono l'illustrazione e l'interpretazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni materiali e immateriali, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione (art. 2, co. 3). È altresì prevista anche la definizione di "visita guidata" e si consente espressamente alle guide turistiche abilitate il conseguimento di ulteriori specializzazioni per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici specifici dell'ambito dell'area geografica di esercizio oppure per settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione quali, a titolo esemplificativo, la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili.

Entrambi i disegni di legge subordinano l'esercizio della professione al conseguimento di un'abilitazione professionale (art. 3, co. 1, dell'AS n. 1921 e dell'AS n. 2087) nonché a seguito dell'iscrizione nell'elenco nazionale da istituire. L'esercizio della professione è consentito con

riferimento agli ambiti del territorio nazionale per i quali è stata conseguita la specifica abilitazione (art. 3, co. 2, dell'AS n. 2087).

All'articolo 4 è dettata la disciplina relativa all'istituzione presso il MIBACT (ora Ministero del turismo) mentre l'esame di abilitazione è disciplinato nell'articolo 3 dell'AS n. 1921 e dall'articolo 5 dell'AS n. 2087. In entrambi i disegni di legge si prevede che all'abilitazione si acceda al termine dei corsi di formazione e che l'esame relativo debba essere indetto con cadenza periodica (biennale secondo l'art. 3, co. 1 dell'AS n. 1921; bimestrale in base all'art. 5, co. 1, dell'AS n. 2087). Le attività di formazione sono quindi disciplinate dall'art. 5 dell'AS n. 1921 e dall'art. 6 del AS n. 2087.

Per quanto riguarda l'accesso alla professione da parte di cittadini abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro dell'UE, l'AS n. 1921 (art. 6) prevede un doppio binario che tali soggetti, ove di tale Stato, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia: su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi oppure previo riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative. L'AS n. 2087 (art. 3, co. 3) prevede, nel caso di stabilimento nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento del titolo previo superamento di una prova attitudinale o frequenza di un tirocinio di formazione. Entrambe le disposizioni in commento richiamano la disciplina europea e nazionale in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE, d.lgs. n. 206/2007, direttiva 2013/55/UE, d.lgs. n. 15/2016). Il solo art. 3, co. 3, dell'AS n. 2087 richiama anche la direttiva 2018/958/UE¹.

¹ La direttiva citata - in vigore dal 29 luglio 2018 e da recepire nei paesi dell'UE entro il 30 luglio 2020 - stabilisce le norme per le valutazioni della [proporzionalità](#) che i paesi dell'UE devono effettuare prima dell'introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni, o della modifica di regolamentazioni esistenti. La direttiva fa parte del «[pacchetto di servizi](#)», che si propone di agevolare imprese e professionisti nel fornire servizi ai consumatori europei. Il pacchetto, pubblicato il 10 gennaio 2017, contiene due proposte legislative aggiuntive: la [Proposta per una carta elettronica dei servizi](#) (Commissione europea) nonché la [Proposta per una procedura di notifica dei servizi](#) (Commissione europea). Essa si propone di impedire indebite restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività professionali nonché garantire la trasparenza e il funzionamento appropriato del mercato interno. La direttiva si applica alle nuove norme nei paesi dell'UE che limitano l'accesso o l'esercizio di professioni regolamentate. Con professione regolamentata si intende che l'accesso o l'esercizio di un'attività professionale o di un gruppo di attività professionali è limitato, per regolamento, alle persone in possesso di qualifiche professionali specifiche. Ciò riguarda anche l'uso di titoli professionali che sono limitati ai titolari di qualifiche specifiche. I paesi dell'UE devono garantire che qualsiasi nuova norma o adeguamento sarà giustificata e proporzionata rispetto agli obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalla [Corte di giustizia dell'Unione europea](#), quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la [sanità pubblica](#), la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali, la lotta contro la frode, la repressione dell'evasione e dell'elusione fiscale e la tutela dell'[ambiente](#). I paesi dell'UE devono valutare la proporzionalità di un provvedimento prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o prima di modificare quelle esistenti nonché verificare la conformità di tali provvedimenti con il principio di proporzionalità in seguito alla loro adozione. La valutazione deve essere accompagnata da una spiegazione sufficientemente dettagliata che consenta di verificare il rispetto del principio di proporzionalità, svolta sulla base di prove qualitative e, ove possibile, quantitative e condotta in modo aperto e obiettivo. Nel valutare la proporzionalità delle norme nuove o degli adeguamenti, i paesi dell'UE devono prendere in considerazione una serie di criteri di proporzionalità stabiliti dalla Corte di giustizia, tra i quali se la misura può raggiungere l'obiettivo di interesse pubblico e se tale obiettivo sia perseguito in modo coerente e sistematico per attività comparabili, se le norme esistenti, come la normativa sulla sicurezza dei prodotti o quella sulla [protezione dei consumatori](#) non siano in grado di raggiungere l'obiettivo, l'impatto sulla libera circolazione di persone e servizi all'interno dell'UE, sulle opportunità di scelta dei consumatori e sulla qualità del servizio prestato, se mezzi meno restrittivi possano raggiungere l'obiettivo di interesse pubblico nonché l'effetto di nuove norme combinate con altri requisiti. Prima di introdurre nuovi regolamenti, i paesi dell'UE devono rendere disponibili le informazioni alle persone interessate e dar loro l'opportunità di far conoscere le loro opinioni. Le ragioni della proporzionalità devono essere registrate nella [banca dati delle professioni regolamentate](#) e rese disponibili al pubblico.

L'art. 7 dell'AS n. 1921 rimette la disciplina dell'attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di prestazione occasionale in Italia a un futuro DPCM, da emanare su proposta del Ministro del turismo, stabilendo i relativi criteri. L'art. 3, co. 4, dell'AS n. 2087 consente direttamente la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute negli atti normativi richiamati in precedenza.

L'AS n. 2087 contiene inoltre ulteriori disposizioni riguardanti:

- l'individuazione di un codice ATECO² per la professione di guida turistica con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (art. 7);
- il conferimento alle guide turistiche munite di tessera professionale di riconoscimento il diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati (art. 8);
- la proporzionalità dei compensi per le prestazioni professionali al contenuto e alle caratteristiche delle stesse nonché alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e la loro adeguatezza all'obiettivo di assicurare al professionista e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (art. 9);
- una disciplina sanzionatoria relativa, tra l'altro, al divieto di esercizio abusivo della professione di guida turistica (art. 10).

L'orientamento del Governo

Nell'ambito della Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, M1C3.4 Turismo 4.0, il [PNRR](#) prevede la Riforma 4.1: Ordinamento delle professioni delle guide turistiche. Ivi si afferma che l'obiettivo della riforma è di dare, nel rispetto dell'autonomia locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro ambito di appartenenza. L'applicazione sistematica e omogenea della riforma permetterebbe di regolamentare i principi fondamentali della professione e di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul mercato. La riforma prevedrà interventi di formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare al meglio l'offerta.

Nella risposta all'interrogazione n. 3-02026, il Ministro del turismo ha sottolineato l'esigenza di rivedere la normativa dettata dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013, anche al fine di renderla pienamente operativa ed efficace, "anche prendendo in considerazione i disegni di legge n. 1921 (...) e n. 2087 (...) che (...) poss[on]o costituire una valida base di discussione e confronto per riformare la professione".

Il quadro normativo vigente

L'attuale base normativa per la "definizione" della nozione dell'attività di guida turistica è rinvenibile nell'articolo 6 del codice del turismo (d.lgs. 79/2011), a mente del quale "Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati".

² Attualmente il codice 79.90.20 identifica le "attività delle guide e degli accompagnatori turistici".

Per quanto riguarda il regime applicabile, l'articolo 3 (*Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK*), della legge europea 2013 (L. 97/2013) ha introdotto, al comma 1, il principio per cui l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Inoltre, ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. In base all'articolo 5, comma 1, lettera i), del suddetto decreto, ai fini del riconoscimento di cui al titolo II (*Libera prestazione di servizi*) e al titolo III (*Libertà di stabilimento*), capi II (*Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione*) e IV (*Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione*), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è competente a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni, tra le altre, per le attività che riguardano il settore turistico.

Va peraltro aggiunto che l'articolo 59 dello stesso d.lgs. 206/2007 ha affidato a un DPCM, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'adozione, nel rispetto del diritto comunitario e dell'articolo 9, comma 3, di criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.

Nella relazione illustrativa dell'Atto Senato n. 588/XVII, si sottolineava come la predetta disposizione fosse diretta a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, per violazione degli obblighi imposti dalla direttiva servizi (2006/123/CE). Nel settembre 2012, infatti, la Commissione europea aveva rilevato l'esistenza di norme in materia di guide turistiche in contrasto con l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva servizi laddove la legislazione nazionale prevedeva che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica avesse validità solo nella regione o provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale. Sulla base del principio di tolleranza zero riguardo alle violazioni della direttiva servizi, la Commissione aveva quindi chiesto, nel febbraio 2013, un calendario dettagliato relativo alle iniziative intraprese per la definizione di un intervento normativo in materia. Si era dunque deciso di consentire alle guide turistiche, abilitate ad esercitare la propria professione in altri Stati membri, di operare in regime di libera prestazione di servizi su tutto il territorio nazionale italiano, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni, generali o specifiche. Inoltre, proseguiva la relazione illustrativa, l'intera disciplina delle guide turistiche avrebbe dovuto essere oggetto di un riordino normativo per definire i requisiti di accesso alla stessa in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, concludeva, in attesa del riordino normativo della materia, al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, si era ravvisata la necessità di garantire, anche per l'esercizio della professione di guida turistica, l'applicazione della direttiva servizi su tutto il territorio nazionale. In tale quadro, si era ritenuto opportuno anticipare la previsione generale della validità su tutto il territorio nazionale dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica anche per i professionisti italiani, onde evitare una disparità di trattamento rispetto ai professionisti appartenenti ad altri Stati membri.

Il comma 2 dell'articolo 3 della legge europea 2013 consente, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n. 206/2007, ai cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro di operare in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica.

Infine, il comma 3, nella versione novellata dall'articolo 11, comma 4, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), ha chiamato il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro del turismo) a individuare con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, entro il 31 ottobre 2014, i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.

Sulle ragioni alla base di tale intervento, la relazione illustrativa dell'Atto Camera n. 2426/XVII rilevava che l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013, introdotto con il dichiarato obiettivo di dare una risposta al caso EU Pilot 4277/12/MARK, aveva sollevato notevoli problemi applicativi e forti contestazioni, fatte proprie da ampi settori parlamentari (come dimostrato dalle risoluzioni presentate presso la X Commissione della Camera dei deputati dai deputati Prodani n. 7-00116, Petitti n. 7-00182 e Abrignani n. 7-00228, in materia di revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica). La norma si era rivelata incompleta e pressoché inapplicabile, perché si limitava a demandare a un apposito decreto ministeriale la sola individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorreva una specifica abilitazione, senza provvedere alla necessaria disciplina di tale specifica abilitazione, né per quanto riguardava i contenuti professionali minimi richiesti, né per quanto riguardava la regolazione della procedura per il rilascio dell'abilitazione e l'individuazione dell'autorità competente. Si trattava, secondo la relazione, di una lacuna molto grave, poiché, in un Paese come l'Italia, a spiccata e specialissima vocazione di turismo culturale, la liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di guida turistica sarebbe stata consentibile, nel contesto europeo, solo a condizione che fossero salvaguardati i livelli minimi di professionalità nell'esercizio dell'attività, imprescindibili per garantire adeguati parametri qualitativi di valorizzazione e pubblica fruizione del nostro straordinario patrimonio culturale. Occorreva quindi completare la norma di rinvio al decreto ministeriale, comprendendo, tra i contenuti di tale decreto, anche la disciplina del procedimento di rilascio della speciale abilitazione, senza la quale il sistema non avrebbe potuto funzionare.

La disciplina di attuazione relativa all'abilitazione specifica per i siti di particolare interesse

In attuazione della disposizione recata dal comma 3, articolo 3, della legge europea 2013, è stato emanato il [DM 11 dicembre 2015](#) (*Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione*). In base ad esso, i siti per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica sono quelli individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata.

Tale provvedimento è il [DM 7 aprile 2015](#), il quale reca, all'allegato A, un elenco di 3187 siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica.

Entrambi tali decreti hanno formato oggetto di una segnalazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato³. In essa l'AGCM, dopo aver ripercorso la recente evoluzione della disciplina a partire dalla legge europea 2013, ha rilevato che a seguito delle modifiche sopra illustrate si sono venute a individuare due figure di guida turistica: a) la prima che può svolgere la propria attività, se abilitata con esame indetto da una qualsiasi Regione o Provincia italiana o con riconoscimento del titolo del Paese membro d'origine ai sensi della normativa europea, *“in tutto il territorio nazionale ad esclusione dei siti specialistici”*; b) la seconda che potrà effettuare le visite guidate anche all'interno dei siti specialistici *“nell'ambito regionale in cui ha sostenuto la prova”*. Ad avviso dell'AGCM, con tali decreti è stata, di fatto, reintrodotta nella disciplina nazionale delle guide turistiche la previsione di autorizzazioni valide a livello locale, contraria ai principi e alle norme vigenti in materia di concorrenza. Tali principi, già consolidati nella Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e nella Direttiva 2006/123/CE sull'esercizio della professione, hanno trovato ampia conferma nella recente Direttiva 2013/55/CE, il cui obiettivo è *“di rafforzare il mercato interno e di promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche professionali”*. Le citate previsioni contenute nel Decreto del 7 aprile 2015 e nel Decreto dell'11 dicembre 2015 non soddisfano il requisito di proporzionalità, atteso che non appaiono necessarie rispetto ad obiettivi di interesse generale connessi alla protezione del patrimonio storico e artistico, se si considera il numero decisamente significativo dei “siti di particolare interesse” inseriti nell'elenco ivi riportato. Al riguardo, con parere motivato del 2004, la Commissione europea, nell'ambito di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia n. C-180/89, aveva già valutato negativamente l'elenco di 2.500 “siti speciali” individuati dall'Italia, ritenendo che *“l'entità e la portata dell'elenco italiano superi di gran lunga la portata dell'eccezione riconosciuta dalla Corte di giustizia e ne renda inefficace la sentenza nel merito”*. L'elenco di cui al Decreto del 7 aprile 2015 comprende un numero ancor superiore di “siti speciali”. L'AGCM ha quindi concluso sottolineando che le modifiche introdotte con i citati decreti ministeriali sono idonee a limitare ingiustificatamente l'attività delle guide turistiche, auspicando pertanto un riesame della materia da parte delle autorità competenti.

Nel dettaglio, la disciplina di attuazione prevede che i siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, individuati da tale decreto, sono divisi per Regione in cui sono localizzati. Ogni regione rilascia per tali siti, localizzati sul proprio territorio, una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica. L'abilitazione specifica per l'esercizio di guida turistica per i siti individuati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è ottenuta mediante il superamento del relativo esame di abilitazione. Le regioni e le province autonome, mediante bando con cadenza almeno biennale, pubblicato con avviso pubblico e sul proprio sito istituzionale, procedono ad organizzare sessioni d'esame per il conseguimento della specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati sul proprio territorio regionale. L'esame per il conseguimento della speciale abilitazione deve accertare la professionalità del candidato. Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica. In caso di supera-

³ Si veda la segnalazione [AS1339 – ostacoli all'esercizio della professione delle guide turistiche in Italia](#), del 21 dicembre 2016.

mento della prova d'esame, il candidato consegue la specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico presenti nell'ambito regionale in cui ha sostenuto la prova. Tale abilitazione consente l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle guide turistiche dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, tenuto a livello nazionale dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La giurisprudenza costituzionale

È opportuno premettere che la disciplina relativa alle guide turistiche era ricondotta, prima della revisione del Titolo V della Costituzione, all'ambito materiale "turismo", mentre essa è stata inquadrata, a seguito della riforma del 2001, nell'ambito della materia delle professioni, oggetto di competenza legislativa concorrente di Stato e regioni.

Infatti, nella sentenza n. 222/2008, p. 7 in diritto, la Corte ha osservato che quale che sia il settore in cui una determinata professione si espliciti, la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina spetta sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. L'attribuzione della materia delle «professioni» alla competenza concorrente dello Stato, prevista dalla citata disposizione costituzionale, prescinde, cioè, dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. La norma in tale occasione impugnata regolava aspetti propri dell'esercizio di una specifica attività professionale, la cui incidenza, proseguiva la Corte, nel campo turistico risultava ininfluenza ai fini del riparto di competenze delineato dall'art. 117 Cost.

In particolare, oggetto del giudizio di costituzionalità era la disposizione a suo tempo dettata dall'articolo 10, comma 4, del D.L. 7/2007 (L. n. 40 del 2007), successivamente abrogata dal codice del turismo. Essa aveva dettato una disciplina specifica relativamente alle e attività di guida turistica e accompagnatore turistico. Su un piano più generale, rilevava ancora la Corte, deve dirsi ancora che la norma impugnata è coerente con i principi enunciati dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) che delineano i ruoli rispettivi dello Stato e delle Regioni riguardo alla disciplina di una attività professionale. Tali principi affermano che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3); che l'esercizio della professione è espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume e che le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolano l'esercizio della professione (art. 2, comma 1), perché tale esercizio deve svolgersi nel rispetto della disciplina statale di tutela della concorrenza (art. 3, comma 1).

Nella successiva sentenza n. 271/2009, si osserva poi che, in materia di professioni, la giurisprudenza della Corte è ferma nel senso che compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio. Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche (p. 2.1 in diritto). Le leggi che costituiscono nuove figure professionali o introducono ulteriori requisiti per l'esercizio della professione eccedono quindi la competenza regionale in tema di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse. La Corte ha più volte sottolineato che «l'indicazione di

specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio di una professione), costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007) (sentenza n. 271/2009, p. 2.2 in diritto). È per contro ammissibile attribuire alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione di eventuali attività formative relative alle professioni turistiche. Se, infatti, rientrano certamente nella competenza statale l'individuazione delle figure professionali, e i relativi profili ed ordinamenti didattici, non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato. In base alla giurisprudenza costituzionale, «in materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l'organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale» (sentenza n. 372 del 1989, nonché sentenza n. 50 del 2005) (p. 2.3 in diritto). È del pari consentita l'istituzione degli elenchi riferiti alle diverse professioni turistiche giacché, come sottolineato dalla Corte nella sentenza n. 355 del 2005, esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni soltanto l'istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per l'esercizio di attività professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. Quando però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell'ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale (p. 2.4).

Infine, sottolinea la Corte nella medesima pronuncia (p. 2.5 in diritto), il legislatore regionale non può stabilire una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione né prescrivere gli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, giacché dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

I profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea

Come si è già osservato in precedenza, nella procedura d'infrazione EU Pilot 4277/12/MARK la Commissione aveva individuato nella direttiva servizi (2006/123/CE) la disciplina applicabile all'attività di guida turistica.

Nella [causa C-180/89](#), definita con sentenza del 26 febbraio 1991, la Corte di giustizia dell'Unione europea era stata investita dalla Commissione della questione relativa all'asserita violazione da parte della Repubblica italiana del principio di libera prestazione dei servizi all'interno dell'allora Comunità economica europea, stabilito dall'articolo 59 del Trattato CEE, allora in vigore. Nel caso di specie, la Commissione aveva ritenuto confliggente con tale principio la disciplina nazionale italiana che subordinava la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro al possesso

di una licenza che presuppone l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame⁴. La Corte premetteva che la prestazione dei "servizi" di guida turistica rientrava nel campo di applicazione del citato articolo 59, giacché l'elemento a suo giudizio decisivo consisteva nel fatto che il servizio fosse prestato in uno Stato diverso da quello in cui il prestatore fosse stabilito (p. 9 e 10). In particolare, la libera prestazione dei servizi comporta "l'eliminazione non solo di tutte le discriminazioni nei confronti del prestatore a causa della sua cittadinanza", ma esclude al contempo anche che lo Stato membro subordini "l'esecuzione della prestazione di servizi nel suo territorio all'osservanza di tutte le condizioni prescritte per lo stabilimento, perché altrimenti priverebbe di ogni effetto utile le disposizioni destinate a garantire la libera prestazione di servizi" (p. 15). La normativa italiana "costituisce una restrizione di tal genere. Infatti, subordinando la prestazione di servizi della guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro al possesso di una determinata qualifica, la detta normativa impedisce sia alle imprese di turismo di fornire tale prestazione tramite il proprio personale sia alle guide turistiche indipendenti di offrire i propri servizi a queste imprese nel corso di viaggi organizzati (p. 16). Tale principio incontra tuttavia un temperamento ai punti 17 e 18, consistente nel fatto che esso può essere limitato solo da "norme giustificate dall'interesse generale e vevoli per tutte le persone e le imprese che esercitano un'attività nel territorio dello Stato destinatario, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito" (p. 17). Inoltre, nel pronunciarsi sul rilievo del Governo italiano secondo cui "la normativa controversa mira a proteggere interessi generali, attinenti alla tutela dei consumatori e alla conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale" (p. 19), la Corte, pur riconoscendo in linea di principio che "l'interesse generale attinente alla tutela dei consumatori e la conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale possono costituire esigenze imperative che giustificano una restrizione della libera prestazione dei servizi", rilevò tuttavia che "la condizione imposta dalla normativa italiana eccede quanto è necessario a garantire la tutela di questo interesse, in quanto subordina l'attività della guida turistica che accompagna gruppi di turisti provenienti da un altro Stato membro al possesso di una licenza" (p. 20). Peraltro, "una gestione redditizia di tali viaggi di gruppo (...) può contribuire, in funzione delle aspettative specifiche dei gruppi di turisti di cui trattasi, alla tutela dei consumatori ed alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, quando si tratta di visite guidate in luoghi diversi dai musei o dai monumenti storici che possono essere visitati solo con una guida professionista" (p. 23). Infine, in relazione all'ulteriore rilievo del Governo italiano, contrario all'opzione di limitare l'operatività della licenza di guida turistica alle sole "visite guidate in determinati musei, monumenti, siti culturali o storici particolari, aperti al pubblico", giacché, trattandosi di un numero molto limitato di tali beni o luoghi, essa non avrebbe adeguatamente soddisfatto "le esigenze di tutela del consumatore e del patrimonio culturale nazionale" (p. 25), la Corte replicò tuttavia che "il fatto che tale eccezione abbia solo una portata limitata non può compromettere la tutela del consumatore e del patrimonio culturale. (...) al di fuori di tali luoghi specifici, la detta protezione è comunque adeguatamente garantita quando si tratta di guide turistiche che forniscono le loro prestazioni nell'ambito di un gruppo chiuso di turisti che compie un viaggio turistico partendo da un altro Stato membro" (p. 27).

⁴ Dal p. 2 si evince che oggetto del ricorso della Commissione era l'articolo 11, dell'allora vigente legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (L. n. 217/1983), che al secondo comma definiva la guida turistica come "chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali".

Di conseguenza, la restrizione alla libera prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro risulta giustificata solo nel caso in cui si tratta di visite guidate riguardanti musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata. Al di fuori di tale caso, la prestazione di detti servizi non può essere subordinata "al possesso di una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame" (p. 28).

Il problema della concorrenza

Il regime di prestazione dell'attività di guida turistica presenta anche profili di interferenza con la normativa nazionale a tutela della concorrenza.

Ancora con la sentenza n. 178 del 2014 la Corte costituzionale ebbe modo di osservare al p. 5 della parte motiva che le misure legislative di liberalizzazione di attività economiche sono da ricondurre alla materia «tutela della concorrenza» che l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In particolare, la liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico. Una politica di "ri-regolazione" tende ad aumentare il livello di concorrenzialità dei mercati e permette ad un maggior numero di operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze. D'altra parte, l'efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l'agire degli operatori sul mercato: una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva – cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) – genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. L'eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale (sentenza n. 200 del 2012). Infatti l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013, avendo sancito la piena liberalizzazione della materia, non tollera l'introduzione di una barriera all'ingresso nel mercato in contrasto con il principio stabilito dal legislatore statale.

Già nella precedente sentenza n. 271 del 2009, la Corte aveva osservato che l'indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione, nonché l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Nella sua segnalazione più recente ([AS1673 – Comune di Mantova - agevolazioni guide turistiche](#)), l'Autorità garante della concorrenza del mercato ha formulato alcune osservazioni in merito alle restrizioni all'operatività delle guide turistiche basate sull'ambito regionale in cui le stesse hanno ottenuto l'abilitazione. In particolare, la previsione, all'interno delle normative emanate dagli enti locali, di trattamenti preferenziali non risulta giustificato da particolari esigenze di tutela di interessi della collettività, determinando un'ingiustificata segmentazione del mercato nazionale che contrasta con il principio di liberalizzazione introdotto dal legislatore statale con l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013. L'Autorità fa dunque discendere

da tale principio la necessità di eliminare "le discriminazioni evidenziate per le guide turistiche operanti in ambiti territoriali non locali, al fine di tutelare e promuovere nella maniera più efficace la concorrenza nel settore interessato"⁵.

⁵ Si vedano, da ultimo, anche le segnalazioni AS1635 - Comuni di Pisa, Lucca e Carrara - limiti allo svolgimento dell'attività professionale delle guide turistiche del 14 gennaio 2020, e AS1607 - Comune di Bologna – tariffe agevolate per bus turistici con guide locali del 31 luglio 2019. Sempre in tema, si vedano le segnalazioni AS1549 - disposizioni che determinano disparità di trattamento delle guide turistiche in funzione dell'ambito regionale in cui hanno conseguito l'abilitazione del 6 dicembre 2018, AS1584, Regione Lazio – legge 7/2018 – disposizioni relative alle guide turistiche del 6 dicembre 2018, e AS1339 - ostacoli all'esercizio della professione delle guide turistiche in Italia del 21 dicembre 2016.

Testi a fronte dei disegni di legge AA. SS. n. 1921 e n. 2087
Disciplina della professione di guida turistica

A.S. n. 1921 (Ripamonti e altri)	A.S. n. 2087 (Croatti)
Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge stabilisce i principi che regolano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.	1. Il presente disegno di legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.	2. <i>Identico.</i>
Art. 2 (Definizione e oggetto della professione)	Art. 2 (Definizione e oggetto della professione)
1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.	1. <i>Identico.</i>
	2. L'attività di guida turistica corrisponde ad ogni effetto a quella di guida turistica specializzata individuata dalla sentenza della Corte di giustizia europea C/180/89 e sottoposta alla disciplina degli articoli 59 e 60 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
	3. Costituiscono attività riservate alla professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni materiali e immateriali, ivi compresi i

A.S. n. 1921 (Ripamonti e altri)	A.S. n. 2087 (Croatti)
	<p>beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:</p> <p>a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;</p> <p>b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, del patrimonio oggetto della professione, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte del pubblico, della fragilità del patrimonio culturale e ambientale, e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni visitati;</p> <p>c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme deontologiche della professione, nonché della sicurezza del visitatore.</p>
	<p>4. Per visita guidata si intende una visita che consente di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale mediante la conduzione e l'illustrazione operata da una guida turistica abilitata.</p>
	<p>5. Le guide turistiche abilitate possono conseguire ulteriori specializzazioni:</p> <p>a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici specifici dell'ambito dell'area geografica di esercizio;</p> <p>b) per settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione quali, a titolo esemplificativo, la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili.</p>
<p>Art. 3 (Esercizio della professione)</p>	<p>Art. 3 (Professione di guida turistica)</p>
<p>1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame</p>	<p>1. L'esercizio della professione di guida turistica è consentito esclusivamente a coloro che</p>

A.S. n. 1921 (Ripamonti e altri)	A.S. n. 2087 (Croatti)
di abilitazione professionale, indetto con cadenza biennale dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 5.	hanno conseguito il titolo specifico previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 e a seguito dell'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 4.
<i>Per il comma 2 del presente articolo 3, v. infra, a fronte con l'articolo 5, comma 2, dell'A.S. 2087</i>	2. L'esercizio della professione è consentito con riferimento agli ambiti del territorio nazionale per i quali è stata conseguita la specifica abilitazione.
	<i>Per il comma 3 del presente articolo 3, v. infra, a fronte con l'articolo 6, comma 1, lett. b), dell'A.S. 1921</i>
	<i>Per il comma 4 del presente articolo 3, v. infra, a fronte con l'articolo 7 dell'A.S. 1921</i>
	5. I cittadini degli Stati non membri dell'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e devono sostenere una prova attitudinale.
Art. 4 (Elenco nazionale delle guide turistiche)	Art. 4 (Elenco nazionale)
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. L'esercizio della professione avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla contestuale iscrizione all'elenco.	1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale possono essere iscritti tutti coloro che hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 5. L'esercizio della professione di guida turistica avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla contestuale iscrizione all'elenco nazionale.
2. Nell'elenco sono indicati i dati degli iscritti, l'ambito territoriale di specializzazione e le eventuali successive estensioni, nonché le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione. [segue]	5. Nell'elenco nazionale confluiscono i dati personali degli iscritti e le annotazioni delle lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.
[segue comma 2] L'elenco è aggiornato con cadenza almeno biennale.	2. L'elenco nazionale è aggiornato con cadenza semestrale.
3. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare	3. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare

A.S. n. 1921 (Ripamonti e altri)	A.S. n. 2087 (Croatti)
<p>entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche già regolarmente abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i criteri per l'equiparazione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e comprovata dalle guide turistiche già regolarmente abilitate, ai fini dell'esercizio della professione nell'area territoriale prescelta.</p>	<p>entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità di iscrizione all'elenco nazionale e la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti previsti al comma 4; b) i criteri per l'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge; c) i contenuti della prova attitudinale e del tirocinio di formazione di cui all'articolo 3; d) le modalità di rilascio della tessera professionale di guida turistica con l'indicazione dei dati di cui al comma 5.
	<p>4. Sono iscritti nell'elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini extracomunitari, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro autonomo, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia; b) avere il godimento dei diritti civili; c) non avere subito condanne passate in giudicato per delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice di procedura penale; d) avere compiuto la maggiore età.
	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Esame di abilitazione)</p>
	<p>1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 6, è indetto, con cadenza bimestrale, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.</p>
<p>[segue Articolo 3]</p> <p>2. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>

A.S. n. 1921 (Ripamonti e altri)	A.S. n. 2087 (Croatti)
400, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per:	
a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;	a) <i>identica</i> ;
b) la composizione delle commissioni esaminatrici;	b) <i>identica</i> ;
c) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale;	c) <i>identica</i> ;
d) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);	d) <i>identica</i> ;
e) l'individuazione degli ambiti territoriali di specializzazione tenendo conto della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, secondo la Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 16 novembre 1972, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, ai fini della formazione propedeutica all'esercizio della professione;	
f) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione specifica, organizzati dalle regioni in convenzione con le università.	e) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione per le specializzazioni di cui all'articolo 2, comma 5, organizzati dalle regioni in convenzione con le università.
Art. 5 (Formazione)	Art. 6 (Corsi di formazione)

A.S. n. 1921 (Ripamonti e altri)	A.S. n. 2087 (Croatti)
1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. È possibile ottenere l'abilitazione in più aree territoriali.	1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica.
2. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le conoscenze della specifica area territoriale interessata in riferimento:	2. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le conoscenze relative ai seguenti ambiti:
a) al patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;	a) <i>identica</i> ;
b) al patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.	b) <i>identica</i> .
3. I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università, secondo gli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f).	3. I corsi di formazione di cui al comma 1 e i corsi di formazione per le specializzazioni di cui all'articolo 2, comma 5, sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università, secondo gli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e).
4. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione possono frequentare il corso di formazione specifico nell'area prescelta, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2.	
	4. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono poste a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi di collaborazione per l'istruzione universitaria.
Art. 6 (Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea)	
1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:	

A.S. n. 1921 (Ripamonti e altri)	A.S. n. 2087 (Croatti)
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 7;	
b) a effettuare il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.	<i>Articolo 3</i> 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare stabilmente la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, nonché nel rispetto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/958/UE, del 28 giugno 2018, ai fini del riconoscimento del titolo devono superare una prova attitudinale o frequentare un tirocinio di formazione.
Art. 7 (Disciplina dell'attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea)	
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, è disciplinata l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di prestazione occasionale in Italia, tenendo conto dei seguenti criteri: a) definizione del regime di prestazione occasionale secondo un numero massimo di giorni stabiliti per l'esercizio della professione nel territorio italiano in un anno solare; b) istituzione di una piattaforma informatica gestita a livello centrale per la registrazione delle guide turistiche e contestuale assegnazione di un codice univoco; c) modalità di accesso alla piattaforma per la comunicazione dell'attività di guida turistica	<i>Articolo 3</i> 4. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei principi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

A.S. n. 1921 (Ripamonti e altri)	A.S. n. 2087 (Croatti)
<p>da svolgere nel territorio italiano nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);</p> <p>d) individuazione degli organi incaricati di effettuare i controlli, in base all'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, e delle relative modalità di svolgimento, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di cui alla lettera c).</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Codice ATECO)</p> <p>1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato un codice ATECO per la professione di guida turistica come definita dalla presente legge.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Ingresso gratuito)</p> <p>1. Le guide turistiche munite di tessera professionale di riconoscimento hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Compensi professionali)</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e sufficienti ad assicurare al professionista e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. I compensi fissati per la prestazione professionale devono essere proporzionati al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Divieti e sanzioni)</p> <p>1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. L'esercizio abusivo</p>

A.S. n. 1921 (Ripamonti e altri)	A.S. n. 2087 (Croatti)
	<p>della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.</p> <p>2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche.</p> <p>3. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.</p> <p>4. Nell'ambito di uno stesso servizio di accompagnamento a singole persone o gruppi, è fatto divieto di svolgere contemporaneamente le attività professionali proprie della guida turistica e dell'accompagnatore turistico a coloro che sono in possesso di entrambe le abilitazioni.</p> <p>5. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui ai commi da 2 a 4.</p>

a cura di Agostino Minichiello

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.